



Bologna, data del protocollo

**DETERMINA
DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO**

RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36/2023, CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASERMA FORESTALE E STAZIONE CARABINIERI TERRITORIALE IN COMUNE DI VERGHERETO – VIA DEL MUNICIPIO, 2 -SCHEDA FOB0889." CON APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITA' ENERGETICO-AMBIENTALE LEED BD+C E CON L'UTILIZZO DI METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA - CIG A02BCC8E5F - CUP G85G19000290001 - CPV 45216110-8

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

VISTO:

- il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", che all'art. 65 ha istituito l'Agenzia del demanio, alla quale è stato attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;
- il d.lgs. 3 luglio 2003 n. 173, recante la "Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", con cui demanio è stata trasformata in ente pubblico economico;
- il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 (di seguito "Codice");
- gli artt. 22 e 25 del codice, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

- in particolare, gli artt. 48 e ss., Parte I del Libro II del codice, che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- altresì, l'art. 63, co. 4, del codice, con cui si dispone la qualificazione di diritto come stazione appaltante dell'Agenzia del demanio;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 28 del Codice, in materia di Amministrazione trasparente;
- il vigente Statuto dell'Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 19 dicembre 2003 e s.m.i., da ultimo modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 25 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia il 17 dicembre 2021;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di gestione il 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027, deliberato dal Comitato di gestione dell'Agenzia del Demanio nella seduta del 31 gennaio 2025;
- il Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231) e il documento "Impegno etico" dell'Agenzia del demanio, entrambi pubblicati sul citato sito istituzionale;
- l'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. ii;

PREMESSO:

- che con contratto di appalto, sottoscritto in data 09/05/2024, assunto al protocollo dell'Ufficio numero 2024/6697 del 09/05/2024, è stato affidato il lavoro in oggetto, all'operatore economico **Baglioni S.R.L.** (di seguito anche solo "Contraente principale" o "Affidatario"), con sede legale in Via degli Olmetti 5/b – CAP:00060 - Formello (RM), (C.F. 07444580588, P.IVA 01778541001), per un importo di € **2.298.730,01** (euro duemilioniduecentonovantottomilasettecentotrenta/01) oltre IVA;
- che con verbale, assunto al protocollo dell'Ufficio al numero 9273 del 17/06/2024, si è dato avvio dei lavori;
- che l'Operatore Economico, con diverse comunicazioni, di cui l'ultima del 16/09/2025, ha trasmesso l'istanza di autorizzazione al subappalto, completa dei correlati allegati, della Polizza R.C.T. e delle dichiarazioni previste dall'art. 119 del Codice.
- che l'istanza ha ad oggetto l'esecuzione della porzione di prestazione contrattuale relativa alla fornitura e posa di rivestimenti esterni, serramenti e copertura.;
- che tali lavorazioni rientrano nell'ambito dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova Caserma Forestale e Stazione dei Carabinieri territoriali, sita nel Comune di Verghereto, sita in via del Municipio n. 2 (SCHEDA FOB0889), con applicazione del

protocollo di sostenibilità energetico-ambientale “LEED BD+C” e con l’impiego di metodi di modellazione e gestione informativa.

- che i lavori oggetto del presente subappalto saranno affidati alla ditta **Ecosteel S.r.l. con sede legale in Quartiere Prè 94 – Bassano del Grappa (VI), (P. IVA e C.F. 04196410239)** (di seguito anche solo “Subappaltatore”), per l’importo complessivo di **€ 418.000,00**, comprensivi dell’importo di oneri della sicurezza per € 21.104,27 ed € 85.000,00 quali costi della manodopera non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO CHE:

- che l’appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura di gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 119, comma 2, del Codice;
- che l’importo del contratto di subappalto in questione è di € 418.000,00 oltre IVA;
- che l’art. 3.14 del Capitolato speciale (di seguito anche solo “Capitolato”) regola la disciplina del subappalto in oggetto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.119 del Codice;
- che il Subappaltatore risulta fiscalmente regolare, come si evince dal certificato DURC agli atti della Stazione appaltante;
- che all’istanza di autorizzazione al subappalto risulta allegata la seguente documentazione:
- a) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, e amministrativa, con l’indicazione puntuale dell’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata ed all’importo dello stesso, mediante iscrizione alla C.C.I.A.A di Vicenza con REA RM 46597840 e certificazione SOA n. 68898/10/00 del 01/08/2023 rilasciata da CQOP;
- c) la dichiarazione del Subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- d) la dichiarazione del Contraente principale circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il Subappaltatore;
- e) Il POS del Subappaltatore;
- f) La polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavori n. 408452321 rilasciata al Subappaltatore dalla compagnia assicurativa AXA Assicurazioni S.p.A. Assicurazioni – Agenzia di Arsego S. Giorgio delle Pertiche, in corso di validità, con massimale per sinistro pari a € 3.000.000,00 (euro tre-milioni/00);
- che l’Appaltatore è solidamente responsabile con il Subappaltatore per gli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi sulla sicurezza del lavoro;
- che ai sensi dell’art. 119, comma 7 del Codice, prima dell’inizio delle attività, il subappaltatore, per il tramite dell’affidatario, trasmetterà alla Stazione Appaltante la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, nonché le eventuali integrazioni richieste al POS prodotto con la richiesta di subappalto;

- che ai sensi del citato art. 119, comma 7 del Codice, la Stazione Appaltante, per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo al subappaltatore;
- che la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta al Subappaltatore degli importi relativi alle prestazioni eseguite, nei limiti del contratto di subappalto, prevista dell'art. 119, comma 11, del D.lgs 36/2023 nei limiti del contratto di subappalto;
- che l'autorizzazione al subappalto perderà di efficacia, unitamente a tutti gli atti da essa discendenti e conseguenti, nel caso in cui dovesse risultare violata la normativa in materia di antimafia;

DATO ATTO:

- che Il Direttore Lavori (di seguito, "DL"), Ing. Maurizio Serafini, ha verificato, con esito positivo, il rispetto dell'effettiva applicazione di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del Codice relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, trasmettendo, in data 26/09/2025, l'attestazione di assenza di ribasso su costi della sicurezza e manodopera;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecuzione (di seguito, "CSE") l'Ing. Maurizio Serafini, in data 24/04/2025, ha trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, il verbale di verifica dell'idoneità del POS relativo al compendio oggetto di subappalto inviato dal Subappaltatore, esprimendo il giudizio positivo di idoneità.
- che Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito "RUP") ha verificato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore a conferma di quanto precedentemente verificato dall'appaltatore;

CONSIDERATO:

- che per quanto sopra riportato ed ai sensi dell'art. 119 del Codice, si ritiene di dover adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto in esame, rilevando che, in assenza di tale provvedimento e allo spirare dei termini previsti dal medesimo art. 119 del Codice, si perfezionerebbe il silenzio-assenso, ma con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dallo stesso Codice;
- che le valutazioni rese dal RUP nella proposta di autorizzazione al subappalto, assunta al protocollo dell'Ufficio al numero 2025/14839 del 02/10/2025, che tengono conto del parere del DL e del CSE, ognuno per quanto di competenza, appaiono condivisibili e non rilevano motivi ostativi;
- in linea legale, il visto consequenziale è reso in ragione delle motivazioni che precedono;

DETERMINA

- **DI AUTORIZZARE** Il subappalto in favore della ditta ECOSTEEL S.R.L. con sede legale in Quartiere Prè 94 – Bassano del Grappa (VI), (P.IVA e C.F.: 04196410239), per l'importo complessivo di € 418.000,00, comprensivo dell'importo di oneri della sicurezza pari ad € 21.104,27 ed € 85.000,00 a titolo di costi della manodopera non soggetti a ribasso, per l'esecuzione delle seguenti attività: *“fornitura e posa di rivestimenti esterni, serramenti e copertura “– Categoria OS6”*, alle condizioni e secondo le premesse sopra riportate;
- **DI DARE ATTO CHE** la stipula del contratto di subappalto tra Baglioni S.r.l. (P.I.V.A. 01778541001 e C.F. 07444580588) e la Ecosteel S.r.l. (P.I.V.A. e C.F. 04196410239), non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con il contratto di appalto sottoscritto il 09/05/2024, assunto al protocollo dell'Ufficio al numero 2024/6697 del 09/05/2024;
- **DI DARE ATTO CHE** il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale il Subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- **DI DARE ATTO CHE** il Subappaltatore è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Vicenza n. 04196410239 ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività subappaltate;
- **DI DARE ATTO CHE** l'appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;
- **DI DARE ATTO CHE** l'appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti;
- **DI DARE ATTO CHE** nel contratto di subappalto è specificato che il pagamento delle prestazioni sarà effettuato a seguito dell'emissione degli Stadio di Avanzamento Lavori (SAL), così come previsto dall'art. 4 del contratto di subappalto;
- **DI DARE ATTO CHE** l'autorizzazione consegue al rispetto delle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;
- **DI DARE ATTO CHE** non risultano “forme di controllo e/o collegamento” a norma dell'art. 2359 del c.c. tra il Subappaltatore e il Contraente principale;
- **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, prima dell'inizio delle attività il subappaltatore, per tramite dell'affidatario, trasmetterà alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;

- **DI DARE ATTO CHE** non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;
- **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice, sono demandate al DL, l'Ing. Maurizio Serafini, le funzioni di verifica del rispetto degli obblighi dell'Affidatario e del Subappaltatore discendenti dalla presente autorizzazione, precedenti all'inizio delle attività, nel corso ed in conclusione delle stesse.

Il Direttore Regionale
Cristian Torretta

Visto
Il RUP
Ing. Fabio Scroccaro

Visto
Il Responsabile Servizi Tecnici
Ing. Claudio Voza

Visto
Il Responsabile Gare e Appalti
Avv. Alfredo Mellone

Visto
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Daniela Sorana